

RentaSafe EUR

La rendita garantita a vita

Informazioni per i consumatori e condizioni contrattuali generali

Edizione 2009

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

Informazioni per i consumatori

Condizioni contrattuali generali dalla pagina 6

Indice

1. Partner contrattuale	2
2. RentaSafe della Baloise Life	2
3. Informazioni sul fondo di investimento	3
4. Partecipazione alle eccedenze	3
5. Inizio del contratto e della copertura assicurativa	3
6. Diritto di revoca	3
7. Validità temporale e territoriale	3
8. Pagamento del premio	3
9. Obblighi dello stipulante e dell'avente diritto	3
10. Fine del contratto di assicurazione	3
11. Riscatto e riscatto parziale	3
12. Informazioni fiscali per le persone residenti in Svizzera	4
13. Protezione dei dati	4
14. Reclami	5

Gentile cliente,

la prima parte, intitolata «Informazioni per i consumatori», consente di acquisire familiarità con gli aspetti principali della documentazione contrattuale in quanto contiene informazioni di base riguardanti l'assicurazione in questione. I reciproci diritti e doveri sono regolati esclusivamente dal contratto di assicurazione e dalle condizioni contrattuali generali per RentaSafe EUR, la rendita garantita a vita, edizione 2009. Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

Per facilitare la lettura, le informazioni per i consumatori e le condizioni contrattuali generali sono prevalentemente redatte al maschile generico. Naturalmente sono incluse anche le persone di sesso femminile e le persone giuridiche.

1. Partner contrattuale

Il vostro partner contrattuale è la Baloise Life (Liechtenstein) SA, in seguito denominata «Baloise Life», con sede nella Alte Landstrasse 8, FL-9496 Balzers. L'indirizzo del consulente competente per la vostra zona è indicato nell'offerta, nella proposta di assicurazione e nel contratto. La gestione dei contratti è affidata alla Basilese, Compagnia d'Assicurazioni sulla Vita (a partire dal 01.01.2010 Basilese Vita SA), di Basilea.

2. RentaSafe della Baloise Life

Con l'assicurazione RentaSafe avete allo stesso tempo la sicurezza di un reddito garantito a vita e la possibilità di beneficiare di un andamento positivo dei mercati. Il premio unico viene investito in un fondo di investimento. Vi garantiamo una rendita a vita, indipendentemente dall'andamento borsistico, e vi offriamo l'opportunità di approfittare di un eventuale rialzo della borsa. Il rischio di investimento è limitato all'importo rimborsabile in caso di decesso e al valore di riscatto. Le rendite, le spese amministrative e le spese di garanzia vengono prelevate dal valore delle quote detenute finché è positivo. Se il valore delle quote detenute raggiunge zero, cioè se non detenete più quote, la rendita garantita continua a essere erogata a vita, nonostante tutto!

Modo di pagamento

Il pagamento della rendita viene effettuato in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate. In caso di pagamento annuale, la prima rendita viene quindi corrisposta alla fine del primo anno assicurativo successivo alla decorrenza della rendita.

Assicurazione di rendita differita

RentaSafe prevede anche la stipula di un'assicurazione di rendita differita. Il periodo di differimento può essere ridotto in qualsiasi momento. La rendita decorre non prima dell'anno in cui la persona assicurata compie 60 anni e non oltre gli 85 anni. Il periodo di differimento può anche essere prorogato fino a un mese prima della decorrenza della rendita inizialmente prevista. Inoltre non deve essere necessariamente determinato in anni interi. In caso di riduzione o proroga del periodo di differimento, la rendita garantita viene modificata in funzione dell'età della persona assicurata e del valore delle quote detenute al momento della decorrenza della rendita.

Tassi di conversione garantiti durante il periodo di differimento

I tassi di conversione indicati alla stipula dell'assicurazione sono garantiti per tutto il periodo di differimento, indipendentemente dall'andamento del fondo di investimento e della speranza di vita. Se decidete di percepire la rendita in una data posteriore a quella prevista alla stipula del contratto, vi verrà corrisposta la rendita risultante dalla moltiplicazione del valore delle quote detenute per il tasso di conversione garantito, o almeno la rendita stabilita nel contratto.

Bonus di performance

Ogni anno, nell'ultimo giorno del mese precedente la ricorrenza della decorrenza della rendita, il valore delle quote detenute viene confrontato con il valore di riferimento prestabilito. In caso di superamento del valore di riferimento, vi verrà corrisposto, oltre alla rendita garantita, un bonus di performance accreditato in un'unica soluzione.

Consumo delle quote detenute

Anche se le quote detenute sono esaurite, cioè se non detenete più quote, la rendita garantita continua a essere erogata a vita. Da questo momento dovrete rinunciare solo al bonus di performance.

3. Informazioni sul fondo di investimento

Il premio unico, dedotte le spese di stipulazione, viene investito come indicato nell'offerta e nella polizza. Per maggiori dettagli rinviamo al relativo foglio informativo (factsheet), consultabile sul sito www.baloise-life.com.

4. Partecipazione alle eccedenze

Il contratto non partecipa alle eccedenze della Baloise Life. I bonus di performance sono prestazioni contrattuali che vanno oltre la rendita garantita e non dipendono dai risultati della Baloise Life, ma dalla performance del fondo di investimento.

5. Inizio del contratto e della copertura assicurativa

La nostra offerta è un suggerimento che ha l'obiettivo di invitarvi a presentare una richiesta di assicurazione. L'offerta non rappresenta l'espressione della nostra volontà di concludere il contratto, ma vi consente di farvi un'idea dell'assicurazione proposta.

Se l'assicurazione consigliata vi soddisfa, potete inoltrare la proposta di conclusione del relativo contratto. La proposta di assicurazione è quindi una dichiarazione di volontà vincolante che mira alla conclusione di un contratto concreto. Siete vincolati alla proposta di assicurazione per 14 giorni.

Di solito, l'esame della proposta di assicurazione richiede un po' di tempo poiché dobbiamo valutare se il rischio è assicurabile dal punto di vista della somma.

Siamo noi ad accettare la proposta di assicurazione. Con l'accettazione, il contratto di assicurazione si ritiene concluso. L'inizio dell'assicurazione è il primo giorno del mese successivo al ricevimento del premio unico e non può avvenire prima della data da voi proposta.

6. Diritto di revoca

Potete revocare per iscritto la proposta di un'assicurazione di rendita entro 14 giorni dalla conoscenza della conclusione del contratto (LCA, art. 89a). Il premio unico eventualmente già versato vi verrà restituito.

7. Validità temporale e territoriale

Di norma, la persona assicurata gode della copertura assicurativa per tutta la durata del contratto, durante qualsiasi attività e in ogni luogo di soggiorno.

8. Pagamento del premio

Il premio è il prezzo pagato per ottenere la copertura assicurativa richiesta. L'assicurazione RentaSafe può essere finanziata solo con un premio unico, cioè con un premio versato in un'unica soluzione all'inizio del contratto e destinato a finanziare l'assicurazione nel corso della durata contrattuale.

9. Obblighi dello stipulante e dell'avente diritto

In qualità di stipulante, siete tenuti a rispondere in modo completo e veritiero alle domande della proposta di assicurazione (obbligo di dichiarazione precontrattuale). Questo obbligo inizia con la presentazione della proposta di assicurazione e termina solo con la sua accettazione. Il mantenimento del contratto di assicurazione e del diritto alle prestazioni può dipendere dalle vostre dichiarazioni. Infatti, abbiamo il diritto di recedere dal contratto in caso di risposta non veritiera o incompleta.

Nel periodo di erogazione della rendita, la persona assicurata è tenuta, su nostra richiesta, a comprovare di essere ancora in vita. Il decesso di una persona assicurata deve essere comunicato tempestivamente.

La frode nella giustificazione del diritto alle prestazioni assicurative può comportare non solo il rifiuto delle prestazioni e la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, ma anche il perseguimento penale.

10. Fine del contratto di assicurazione

Il contratto di assicurazione può essere disdetto per motivi stabiliti o dalla legge o dalle condizioni contrattuali generali e prevede le seguenti possibilità di disdetta:

Parte che richiede la disdetta	Motivo della disdetta	Termine di disdetta	Fine della copertura assicurativa
Contraente	diritto legale di disdetta, in qualsiasi momento dietro pagamento del premio (LCA, art. 89)	nessuno	al ricevimento della disdetta da parte della Baloise Life o alla fine del periodo assicurativo in cui la disdetta è stata comunicata
	violazione dell'obbligo di informazione precontrattuale (LCA, art. 3)	4 settimane dopo aver preso atto della contravvenzione, al massimo un anno dopo la contravvenzione	al ricevimento della disdetta da parte della Baloise Life
Baloise Life	violazione dell'obbligo di dichiarazione precontrattuale (LCA, art. 6)	4 settimane dopo aver preso atto della contravvenzione	al ricevimento della disdetta da parte del contraente
	frode assicurativa (LCA, art. 40)	nessuno	al ricevimento della disdetta da parte del contraente

La disdetta deve essere comunicata per iscritto.

Altri motivi per la risoluzione del contratto di assicurazione:

- il decesso della persona assicurata
- la revoca della proposta di assicurazione (LCA, art. 89a)
- il riscatto.

11. Riscatto e riscatto parziale

Potete richiedere il riscatto parziale o totale dell'assicurazione RentaSafe prima della scadenza prevista. Il valore di riscatto non corrisponde al premio unico versato, ma al valore delle quote detenute meno una ritenuta. In caso di riscatto parziale, la rendita garantita verrà ridotta di conseguenza.

12. Informazioni fiscali per le persone residenti in Svizzera

Informazioni generali

Le seguenti informazioni sul regime fiscale applicabile al contratto di assicurazione si basano sulle disposizioni di legge attualmente in vigore (dati riferiti a dicembre 2008). Non possiamo garantire l'esattezza e la completezza delle informazioni, in particolare in caso di modifiche della legislazione fiscale. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente fiscale per gli aspetti fiscali della vostra assicurazione.

Tassa di bollo

Per le persone residenti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la tassa di bollo ammonta al 2,5% del premio unico.

Imposta sul reddito

La rendita garantita e un eventuale bonus di performance sono tassati al 40% (imposta federale diretta e imposte cantonali).

RentaSafe è un'assicurazione di rendita riscattabile. Un eventuale importo di riscatto è considerato una prestazione in capitale ed è tassato al 40%, applicando il tasso di rendita, insieme agli altri redditi (imposta federale diretta e imposte cantonali).

L'importo rimborsabile in caso di decesso è tassato come reddito al 40% (al tasso previdenziale e separatamente dagli altri redditi) ed è soggetto all'imposta sulle successioni al 60%.

Imposta sulle successioni

L'importo rimborsabile è soggetto all'imposta sulle successioni al 60%, imposta che varia a seconda del cantone. La Confederazione non riscuote l'imposta sulle successioni.

In qualità di beneficiario delle prestazioni, il coniuge o il partner registrato è esente da tale imposta in tutti i cantoni, i figli lo sono nella maggior parte dei cantoni. I cantoni in cui l'esonero dall'imposta è parziale prevedono eventualmente franchigie con importo variabile.

Imposta sulla sostanza

Il valore di riscatto è soggetto all'imposta cantonale sulla sostanza per tutto il periodo di differimento. Con l'inizio dell'erogazione della rendita, il valore di riscatto è soggetto – solo in alcuni cantoni – all'imposta sulla sostanza. La Confederazione non riscuote tale imposta.

13. Protezione dei dati

Per garantire una gestione efficace dei contratti, corretta e protetta da abusi, in qualità di compagnia di assicurazione dobbiamo ricorrere all'elaborazione elettronica dei dati. Nell'elaborazione dei dati siamo vincolati dal segreto assicurativo del Liechtenstein (VersAG, art. 44). Inoltre rispettiamo la normativa in materia di protezione dei dati, che permette di elaborare i dati solo se la Legge sulla protezione dei dati o altre norme giuridiche lo consentono o previo vostro consenso.

Dichiarazione di consenso: La proposta di assicurazione prevede una clausola di consenso ai fini dell'elaborazione dei dati che ci autorizza a trattare i dati in conformità alle disposizioni di legge.

Elaborazione dei dati: Per elaborazione si intende qualsiasi trattamento dei dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usate, come la raccolta, la conservazione, l'uso, la modifica, la comunicazione, l'archiviazione o la distruzione dei dati. Noi elaboriamo i dati rilevanti per la stipulazione e la gestione dei contratti nonché per la liquidazione delle prestazioni, in particolare i dati della proposta di assicurazione, dell'atto di morte ed eventualmente della documentazione medica. Se necessario, chiediamo informazioni a terzi (ad es. assicuratori precedenti). Infine, elaboriamo i dati anche ai fini dell'ottimizzazione dei prodotti e per finalità di marketing. La gestione e l'elaborazione dei dati sono affidate alla Basilese, Compagnia d'Assicurazioni sulla Vita (a partire dal 01.01.2010 Basilese Vita SA), di Basilea.

Scambio dei dati: Nell'interesse di tutti i contraenti, scambiamo, se necessario, i dati con assicuratori precedenti e riassicuratori nel Liechtenstein o all'estero. Per potervi offrire una copertura assicurativa completa a un prezzo conveniente, i nostri servizi sono in parte forniti da aziende giuridicamente indipendenti con sede nel Liechtenstein o all'estero. Pertanto, nel rispetto del rapporto contrattuale e delle disposizioni di legge, dobbiamo ricorrere alla trasmissione dei dati all'interno e all'esterno del Gruppo Basilese.

Le attività IT vengono svolte da società del Gruppo Basilese e da terzi. Firmando la dichiarazione di consenso autorizzate esplicitamente la trasmissione all'estero, in particolare alla Basilese, Compagnia d'Assicurazioni (a partire dal 01.01.2010 Basilese Assicurazione SA), Aeschengraben 21, CH-4002 Basilea, dei dati necessari a tale scopo e prendete atto del fatto che tutti i dati dei nostri clienti sono attualmente conservati sui server del Gruppo Basilese che si trovano in Svizzera.

Intermediari: Gli intermediari hanno accesso alle informazioni contenute nelle nostre banche dati nella misura in cui ne hanno bisogno per consigliare e assistere i loro clienti. Gli intermediari sono tenuti per legge e per contratto all'obbligo del segreto professionale e a rispettare le disposizioni della Legge sulla protezione dei dati. I broker indipendenti possono consultare i dati elaborati solo se autorizzati da voi.

Diritto di accesso e di rettifica: Ai sensi della Legge sulla protezione dei dati avete il diritto di richiedere informazioni per sapere se elaboriamo i vostri dati e di quali dati si tratta. Inoltre potete pretendere la rettifica dei dati inesatti.

14. Reclami

In caso di reclamo circa la vostra assicurazione, vi preghiamo di rivolgervi per iscritto alla Baloise Life.

Potete presentare il vostro reclamo ovviamente anche alle seguenti autorità di vigilanza:

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA)
Heiligkreuz 8
Postfach 684
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Einsteinstrasse 2
CH-3003 Berna
www.finma.ch

Contatto:

La Basilese, Compagnia d'Assicurazioni sulla Vita *
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800
Fax 061 285 90 73
insurance@baloise.ch, www.baloise.ch

* a partire dal 01.01.2010 Basilese Vita SA

Assuntore del rischio:

Baloise Life (Liechtenstein) SA
Alte Landstrasse 8
FL-9496 Balzers
Principato del Liechtenstein

Registrata con il numero FL-0002.242.586-4
www.baloise-life.com

Condizioni contrattuali generali

Indice

1. Spiegazione di alcuni termini	6
2. Inizio della copertura assicurativa	6
3. Diritto di revoca	6
4. Rendita garantita	6
5. Periodo di differimento	7
6. Bonus di performance	7
7. Partecipazione alle eccedenze	7
8. Modo di pagamento	7
9. Spese	7
10. Prestazione in caso di decesso	7
11. Designazione beneficiaria	7
12. Giustificazione del diritto alle prestazioni assicurative	7
13. Conseguenze della violazione degli obblighi	7
14. Riscatto e riscatto parziale	8
15. Giorni di valutazione	8
16. Comunicazioni, avvisi e dichiarazioni	8
17. Accordi particolari	8
18. Diritto applicabile	8
19. Foro competente	8

RentaSafe EUR

La rendita garantita a vita

1. Spiegazione di alcuni termini

Contraente: è la persona che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione. Il contraente è ritenuto il partner contrattuale della Baloise Life (Liechtenstein) SA, in seguito denominata «Baloise Life».

Persone assicurate: sono le persone sulla cui vita è stipulato il contratto.

Persone beneficiarie: sono le persone che hanno diritto alle prestazioni assicurate. Solo il contraente ha il diritto di designare un terzo come beneficiario delle prestazioni corrisposte in caso di vita o di decesso. Di norma, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona beneficiaria acquisisce il diritto all'insieme o a una parte delle prestazioni.

Spese assicurative: sono costituite dalle spese di stipulazione, dalle spese di garanzia e dalle spese amministrative.

Spese amministrative: sono le spese addebitate per la gestione del contratto.

Spese di garanzia: sono le spese destinate a coprire il rischio di investimento che consentono di corrispondere la rendita garantita anche in caso di andamento sfavorevole del fondo di investimento. Inoltre sono destinate a coprire il rischio di longevità.

Valore delle quote detenute: è il valore delle quote detenute, dedotte le spese assicurative e le prestazioni versate (rendita garantita e bonus di performance).

Valore di riscatto: è il valore che corrisponde al valore delle quote detenute meno una ritenuta (cfr. il punto 14).

Bonus di performance: è un pagamento supplementare non garantito, derivante dal fondo di investimento e calcolato secondo le regole di seguito riportate.

Capitale di base: è il valore di riferimento per determinare l'importo di un eventuale bonus di performance. Il capitale di base si compone nel modo seguente:

→ Assicurazione di rendita immediata

Il capitale di base corrisponde al premio unico, dedotte le spese di stipulazione e le rendite garantite già pagate. Il capitale di base non può mai essere negativo, quindi il valore minimo del capitale di base è zero.

→ Assicurazione di rendita differita

Il capitale di base corrisponde alla rendita garantita divisa per il tasso di conversione in vigore al momento della decorrenza della rendita, meno le rendite già pagate. Il capitale di base non può mai essere negativo, quindi il valore minimo del capitale di base è zero.

2. Inizio della copertura assicurativa

L'inizio dell'assicurazione è il primo giorno del mese successivo all'accettazione della proposta di assicurazione e al ricevimento del premio e non può avvenire prima della data richiesta dal contraente. Prima di tale data non esiste copertura assicurativa.

3. Diritto di revoca

Il contraente può revocare per iscritto la proposta di un'assicurazione di rendita entro 14 giorni dalla conoscenza della conclusione del contratto.

Il termine di revoca si ritiene rispettato se la dichiarazione viene spedita entro il 14° giorno. È considerata data di conoscenza della conclusione del contratto la data in cui il contraente riceve la dichiarazione di accettazione della Baloise Life o la data in cui il contraente firma la dichiarazione di accettazione.

Il premio unico eventualmente già versato verrà restituito al contraente.

4. Rendita garantita

Assicurazione di rendita immediata

Verrà corrisposta una rendita garantita a vita il cui importo è indicato nel contratto.

Assicurazione di rendita differita

Alla fine del periodo di differimento verrà corrisposta una rendita garantita a vita. L'importo della rendita risulta dalla moltiplicazione del valore delle quote detenute per il tasso di conversione che viene garantito all'inizio dell'assicurazione e dipende dall'età della persona assicurata al momento della decorrenza della rendita. Verrà corrisposta almeno la rendita garantita all'inizio dell'assicurazione.

5. Periodo di differimento

Il periodo di differimento è il tempo che intercorre tra l'inizio dell'assicurazione e la decorrenza della rendita. La rendita decorre non prima dell'anno in cui la persona assicurata compie 60 anni e non oltre gli 85 anni. Il periodo di differimento può essere ridotto in qualsiasi momento e prorogato fino a un mese prima della decorrenza della rendita stabilita nel contratto. Inoltre non deve essere necessariamente determinato in anni interi. In caso di riduzione o proroga del periodo di differimento, la rendita garantita viene modificata in funzione dell'età della persona assicurata e del valore delle quote detenute al momento della decorrenza della rendita.

6. Bonus di performance

Il bonus di performance viene calcolato nel modo seguente: Durante il periodo di erogazione della rendita, ogni anno, nell'ultimo giorno del mese precedente la ricorrenza della decorrenza della rendita, il valore delle quote detenute viene confrontato con il capitale di base. Se il valore delle quote detenute supera il capitale di base, la metà della differenza, cioè al massimo l'1% del premio unico, costituisce un bonus di performance che verrà corrisposto in un'unica soluzione alla fine del mese successivo.

7. Partecipazione alle eccedenze

Il contratto non partecipa alle eccedenze della Baloise Life. I bonus di performance sono prestazioni contrattuali che vanno oltre la rendita garantita e non dipendono dai risultati della Baloise Life, ma dalla performance del fondo di investimento.

8. Modo di pagamento

Il pagamento della rendita viene effettuato in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate.

9. Spese

La conclusione del contratto di assicurazione comporta spese di stipulazione che ammontano al massimo al 5% del premio unico e vengono dedotte dal premio unico prima dell'investimento nel fondo.

Le spese di garanzia e le spese amministrative vengono prelevate mensilmente dal valore delle quote detenute.

→ Le spese di garanzia ammontano al 2,5% p. a. del valore delle quote detenute.

→ Le spese amministrative ammontano a EUR 60.- p. a.

10. Prestazione in caso di decesso

In caso di una singola persona assicurata: l'erogazione della rendita cessa all'annuncio della morte della persona assicurata. Il valore delle quote detenute verrà corrisposto alla o alle persone beneficiarie entro 5 giorni dall'annuncio scritto della morte della persona assicurata e dal ricevimento dei documenti necessari al pagamento.

In caso di due persone assicurate: il contratto di assicurazione rimane invariato finché una delle persone assicurate è in vita. La rendita garantita continua a essere erogata fino all'annuncio della morte della seconda persona assicurata. Il valore delle quote detenute verrà corrisposto alla o alle persone beneficiarie entro 5 giorni dall'annuncio scritto della morte della seconda persona assicurata e dal ricevimento dei documenti necessari al pagamento.

Il decesso di una persona assicurata deve essere comunicato tempestivamente alla Baloise Life.

11. Designazione beneficiaria

Salvo altre disposizioni:

→ in caso di vita:

la o le persone assicurate.

→ in caso di decesso:

1. il coniuge o il partner registrato
2. in sua mancanza i figli
3. in loro mancanza i genitori
4. in loro mancanza gli eredi della persona assicurata.

Prima del verificarsi dell'evento assicurato o prima del pagamento della prestazione assicurativa, il contraente può designare in qualsiasi momento una persona fisica o giuridica come beneficiaria o modificare la designazione beneficiaria esistente a condizione che quest'ultima sia revocabile.

La designazione beneficiaria diventa irrevocabile con la dichiarazione di rinuncia al potere di revoca, firmata dal contraente, e la consegna della polizza alla persona beneficiaria.

12. Giustificazione del diritto alle prestazioni assicurative

Per la determinazione o la verifica del diritto alle prestazioni, la Baloise Life è autorizzata a richiedere i documenti giustificativi necessari a tale scopo. Occorre inoltrare, ad esempio, i seguenti documenti:

→ polizza

→ atto ufficiale di morte

→ certificato ereditario

→ certificato di esistenza in vita.

La Baloise Life può richiedere ulteriori documenti giustificativi non elencati sopra. Di norma, i documenti giustificativi richiesti devono essere inviati entro 6 settimane. Le spese per il rilascio, la compilazione e l'invio dei documenti giustificativi sono a carico dell'avente diritto.

13. Conseguenze della violazione degli obblighi

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione e di prova, non esiste alcun diritto alle prestazioni.

14. Riscatto e riscatto parziale

Il contraente può richiedere il riscatto parziale o totale dell'assicurazione RentaSafe prima della scadenza prevista.

La dichiarazione di riscatto deve essere presentata per iscritto. Il valore di riscatto viene corrisposto entro 4 settimane dal ricevimento dei documenti necessari.

Il valore di riscatto corrisponde al valore delle quote detenute meno una ritenuta pari al 5% del valore delle quote detenute. La ritenuta non può essere inferiore a EUR 100.-.

In caso di riscatto parziale, la ritenuta del 5% è dovuta solo sull'importo del riscatto parziale. La ritenuta non può essere inferiore a EUR 100.- e viene prelevata dal valore delle quote detenute.

In caso di riscatto parziale, la rendita garantita e il capitale di base vengono ridotti proporzionalmente al rapporto tra l'importo del riscatto, tenuto conto della ritenuta, e il valore delle quote detenute.

Il riscatto parziale è possibile solo se la rendita garantita residua supera le seguenti rendite minime:

- in caso di pagamento annuale, la rendita garantita minima ammonta a EUR 1000.-.
- in caso di pagamento mensile, trimestrale o semestrale, la rendita annua minima ammonta a EUR 2400.-.

15. Giorni di valutazione

L'investimento avviene il 1° o il 15 del mese successivo al ricevimento del premio, ma non prima di 14 giorni dalla dichiarazione di accettazione da parte della Baloise Life e non prima della data di inizio dell'assicurazione richiesta. In mancanza di quotazioni relative al giorno dell'investimento, si applica la quotazione successiva.

Il giorno di valutazione stabilito per la rendita garantita e il prelievo delle spese dal valore delle quote detenute è il quinto giorno prima della fine del mese. Il giorno di valutazione fissato per il prelievo del bonus di performance dal valore delle quote detenute è l'ultimo giorno del mese precedente la ricorrenza della decorrenza della rendita. In mancanza di quotazioni relative ai giorni di valutazione, si applica l'ultima quotazione registrata.

In caso di decesso, le quote detenute vengono vendute entro 5 giorni dall'annuncio della morte, sulla base della quotazione valida in tale data.

16. Comunicazioni, avvisi e dichiarazioni

Le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni vengono validamente inviati dalla Baloise Life all'ultimo indirizzo noto, in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. In caso di domicilio o residenza fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, il contraente deve indicare alla Baloise Life un rappresentante residente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Tutte le comunicazioni, gli avvisi e le dichiarazioni riguardanti la Baloise Life devono essere inviati alla Basilese, Compagnia d'Assicurazioni sulla Vita (a partire dal 01.01.2010 Basilese Vita SA), di Basilea, incaricata dalla Baloise Life di gestire i contratti.

17. Accordi particolari

Gli accordi particolari sono validi solo se approvati per iscritto dalla Baloise Life.

18. Diritto applicabile

Il contratto di assicurazione è soggetto al diritto svizzero, in particolare alla Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

19. Foro competente

Per le cause sono competenti i tribunali ordinari di Vaduz o quelli del domicilio svizzero del contraente o dell'avente diritto.

Contatto:

La Basilese, Compagnia d'Assicurazioni sulla Vita*
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800
Fax 061 285 90 73
insurance@baloise.ch

* a partire dal 01.01.2010 Basilese Vita SA

Assuntore del rischio:

Baloise Life (Liechtenstein) SA
Alte Landstrasse 8
FL-9496 Balzers
Principato del Liechtenstein

Registrata con il numero FL-0002.242.586-4
www.baloise-life.com